

## TI\_GERICHTE 12.2021.122 vom 22. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2021.122](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.122)

FR: TI\_GERICHTE 12.2021.122 du 22 mars 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2021.122 del 22 marzo 2022

### Erwägungen

#### E. 1

ben più attivo che la mera fornitura della domiciliazione (cfr. verbale del 28 maggio 2020, p. 9).

7. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l'onorario preteso con la fattura doc. 11 riguarda unicamente la domiciliazione. Deriva tale conclusione innanzitutto dal tenore letterale del contratto, ove l'importo di \$ 5'500.- è riferito solo a tale servizio; la testimonianza di segno opposto di P\_\_\_\_\_ sarebbe inattendibile, giacché egli si sarebbe limitato a supposizioni sul contenuto di un mandato che non ha sottoscritto personalmente e sarebbe coinvolto nella fattispecie (essendo stato per più di 20 anni commercialista di A\_\_\_\_\_ Srl, che ha peraltro costituito, potendo fornire istruzioni in relazione a B\_\_\_\_\_ LLC e rivendicando lui medesimo l'importo in questione di 25'000). Inoltre, il teste nella sua audizione avrebbe dichiarato il falso negando motivi di inimicizia e il suo coinvolgimento in cause giudiziarie nei confronti della mandataria, nonostante fosse stato condannato, in una procedura pure pendente innanzi alla Pretura di Lugano (Sezione 1), a versarle \$ 30'450.- (inc. SO.2016.6106). L'appellante nega inoltre che si possa fare affidamento sulla fattura doc. OO (che non sarebbe stata oggetto di causa e delle argomentazioni della controparte nella sua risposta riconvenzionale), giacché la dicitura "Amministrazione e segretariato" sarebbe il frutto di un errore, trattandosi di una "descrizione standard" del programma di contabilità. Con riferimento a questi ultimi servizi, per cui il contratto non indica alcuna indennità forfettaria, l'appellante sostiene che le parti si sarebbero accordate di fatturarle a parte a consuntivo, come avvenuto fino al 2013 (cfr. doc. R, 3 e 4); per il periodo 2014-2019 non vi sono più fatture separate poiché tali servizi non sarebbero più stati richiesti alla mandataria (la quale inoltre, non avendo più ricevuto richieste di convocazione assembleare relative ad A\_\_\_\_\_ Srl, non ha mai dovuto rilasciare delle deleghe). In quel periodo, gli unici servizi resisi necessari sarebbero stati quelli di domiciliazione (pacificamente forniti), anche perché la designazione di un amministratore era unicamente funzionale alla costituzione di B\_\_\_\_\_ LLC, che per il resto non disponeva di un conto corrente bancario e si limitava all'attività di holding, ovvero alla mera detenzione della quota societaria in A\_\_\_\_\_ Srl. Non vi sarebbe pertanto stato nulla da rendicontare, considerato che un rendiconto è comunque stato fornito nell'ambito di una procedura giudiziaria italiana (cfr. sentenza n. 657/2018 di cui al doc. R). Per l'appellante, sarebbe inoltre poco verosimile che il compenso esiguo di \$ 5'500.- annui coprisse tutti gli ambiti indicati dal Pretore, rinviando a titolo di paragone ai contratti di mandato doc. B e C, i quali per tutte le prestazioni elencate prevedevano costi complessivi forfettari ben più elevati.

8. Ora, a titolo di paragone, il mandato riferito a W \_\_\_\_\_ LTD (doc. C) non specifica alcun importo concreto a titolo di onorario, limitandosi a stabilire, alle voci relative a costituzione e domiciliazione, che l'indennità sarebbe stata di ■EUR. 0.00 (includere nella Agent)■ e alle restanti voci (segretariato, contabilità, firma sul conto bancario, apertura di un conto bancario), che le relative indennità sono ■includere■. Il contratto relativo a C \_\_\_\_\_ LTD (doc. B) prevede quale indennità per la costituzione ■EUR. 15,000.00 (includere il Principal)■, per la domiciliazione ■EUR. 16,000.00 (includere il Principal)■, e pure precisa che l'indennità annua per le restanti voci (segretariato, contabilità, firma sul conto bancario, apertura di un conto bancario) è inclusa. Viste le possibili differenze fra una società e l'altra, come pure in assenza di chiarimenti che permettano di valutare l'ampiezza e la complessità dell'attività richiesta a AP 1 per ciascun mandato, non è certamente possibile concludere, sulla base di queste scarse informazioni, che l'importo di \$ 5'500.- di cui al doc. D debba essere forzatamente riferito alla sola domiciliazione. Occorre piuttosto valutare se la mancata estensione della suddetta indennità alle altre prestazioni (in altre parole, se l'assenza della parola ■inclusa■ o ■includere■ in corrispondenza delle relative voci del doc. D) sia il frutto di una scelta o di una dimenticanza.

Svariate circostanze depongono a favore di quest'ultima possibilità: in primo luogo l'assenza di una separata pattuizione che regolasse una remunerazione aggiuntiva; in secondo luogo il doc. OO, che come già accennato e contrariamente a quanto preteso dall'appellante, è stato invocato dal mandante (replica e risposta riconvenzionale, p. 4) e che include nell'importo di \$ 5'500.- anche servizi di amministrazione e segretariato. Che ciò sia da attribuire a una svista costituisce una semplice allegazione di parte priva di dimostrazione e non convince. Supportano la conclusione del Pretore anche la deposizione di AO 1 (non contestata nell'impugnativa) e la testimonianza di P \_\_\_\_\_, che pur con la dovuta prudenza, dev'essere tenuta in considerazione giacché: il fatto che non abbia sottoscritto il mandato non significa che egli non fosse a conoscenza del suo contenuto e della sua implementazione (e in effetti, le sue dichiarazioni e la sua vicinanza alla fattispecie lasciano presumere il contrario); trascurando il suo onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC), l'appellante non approfondisce la questione delle rivendicazioni pecuniarie del teste, che ad ogni modo si è limitato a osservare di aver fatturato a AO 1 ■ 25'000.- per l'assistenza da lui fornita in relazione all'voluntary disclosure alla cessione della quota di A \_\_\_\_\_ Srl; l'appellante rinvia a un incarto della Pretura non richiamato quale prova e non a conoscenza di questa Camera, e che non permette di escludere la testimonianza in questione.

L'impugnativa non oppone a questi elementi alcuna prova convincente, riferendosi unicamente ai doc. 3, 4 e R. Senonché, il doc.

## E. 2

Le conclusioni pretorili relative all'azione principale non sono più controverse in questa sede. La decisione è oggetto di impugnazione solamente per quanto concerne la domanda riconvenzionale della mandataria. Sul tema il giudice di primo grado ha innanzitutto respinto l'eccezione di litispendenza sollevata dal mandante (non corrispondendo la domanda riconvenzionale, né per importo né per periodo temporale, alla pretesa azionata in Italia). Ha poi accertato che malgrado il contratto, dal punto di vista letterale, prevedesse un'indennità annua per sole due voci (domiciliazione e firma sul conto bancario), l'importo di \$ 5'500.- comprendeva anche le restanti prestazioni, pure dovute. Ciò risulta sia dalla

testimonianza di P \_\_\_\_\_ e dall'interrogatorio di AO 1 (secondo cui l'intendimento delle parti era di coprire tutte le voci con quell'onorario), sia dalla fattura doc. OO (la quale specifica che l'importo di \$ 5'500.- copre le seguenti posizioni: " indennità annua di amministrazione, domiciliazione, segretariato "), dall'effettiva fornitura a B \_\_\_\_\_ LLC di un amministratore nella persona di F \_\_\_\_\_ (doc. D p. 4), e dopo di \_\_\_\_\_ K \_\_\_\_\_ (doc. 1), come pure dalla tesi sostenuta da \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ nella sua deposizione (che, seppure errata, dimostra che l'oggetto del mandato doc. D non era per nulla limitato alla sola domiciliazione e firma sul conto bancario). Non avendo AP 1, gravata dell'onere della prova, dimostrato di avere correttamente adempiuto a questi suoi obblighi contrattuali, producendo i documenti giustificativi a sostegno della domanda riconvenzionale e dunque fornendo il proprio rendiconto (a cui essa incomprensibilmente si è invece opposta), il Pretore ha conseguentemente respinto la pretesa.

### **E. 3**

è ininfluenza in quanto non contiene alcuna indicazione specifica relativa a B \_\_\_\_\_ LLC. I doc. 4 e R attestano la fatturazione (separata rispetto all'annualità di \$ 5'500.-) di svariati servizi per il periodo 2011-2013, ma ciò ancora non significa che dette fatture fossero fondate, pagate o riconosciute dal mandante (il doc. R lascia supporre il contrario), né è dato capire (in assenza di pertinenti spiegazioni) se le relative posizioni riguardassero attività di segretariato e amministrazione previste dal contratto o altri importi (prestazioni extracontrattuali o spese vive).

9. In sintesi, l'impugnativa non permette di ritenere dimostrato che l'importo annuo di \$ 5'500.- comprendesse esclusivamente la domiciliazione, o quale parte dello stesso vi fosse riferito. Sui servizi inclusi permangono dei dubbi. È certamente verosimile che la gestione e il mantenimento di un'holding sia più semplice rispetto a un'altra società e richieda minori prestazioni. Tuttavia, l'appellante non dimostra con concreti elementi che nel periodo di riferimento dovesse unicamente svolgere servizi di domiciliazione e non si confronta con le attività di segretariato elencate nella relativa specifica di cui al doc. B (conservazione dei libri sociali, organizzazione dell'assemblea generale e della riunione annuale del Cda con allestimento del relativo verbale, inoltre presso i competenti uffici delle notifiche di legge). Essa neppure dimostra di avere eseguito tutti i servizi a lei richiesti mediante convincenti mezzi di prova, ritenuto che tale dimostrazione era da apportare nella presente procedura con riferimento al periodo e alla fattura qui in esame (per cui il riferimento dell'appellante a un rendiconto fornito in una procedura italiana non può soccorrerla). Ciò in particolare se si tiene conto delle lamentele del mandante relative alle presunte inadempienze della mandataria, emergenti non solo dai doc. P e O, ma anche dalla deposizione di AO 1 (secondo cui dopo il 2012 AP 1 non rispondeva più alle sue richieste e non inviava più documenti) e dalla testimonianza di P \_\_\_\_\_ (secondo cui AP 1 aveva cessato di inviare la corrispondenza oggetto del mandato e di fornire le necessarie deleghe per le assemblee di A \_\_\_\_\_ Srl malgrado la ricezione delle relative convocazioni); inadempienze che l'impugnativa non sconfessa mediante delle controprove.

10. In conclusione, le censure contenute nel gravame non riescono ad accantonare le incertezze e i dubbi relativi alla composizione dell'indennità annuale, agli obblighi della mandataria e ai servizi resi, né fa risultare errata la sentenza di primo grado in relazione alla mancata dimostrazione della pretesa riconvenzionale. La circostanza conduce alla reiezione dell'appello.

11. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 2'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), così come le ripetibili (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

12. Nella fattispecie il valore litigioso dell'appello (relativo alla sola domanda riconvenzionale) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L'appello 1° settembre 2021 di AP 1, Lugano, è respinto.

2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 2'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di seconda sede.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

#### **E. 4**

Con una prima censura, l'appellante contesta di essere gravata dall'onere di dimostrazione per l'assenza di sufficienti contestazioni della controparte. Difatti il mandante, oltre a sollevare invano l'eccezione di litispendenza, si sarebbe limitato a lamentare inadempienze della mandataria, ma senza specificare quali prestazioni non sarebbero state eseguite (per cui AP 1 non era nella condizione di controbattere). In particolare, il mandante non ha contestato che il servizio di domiciliazione (ovvero messa a disposizione di una sede statutaria, di un recapito postale, di un recapito telex e di un rappresentante locale nonché ritiro/inoltro della corrispondenza) sia stato fornito, per cui una remunerazione (anche solo parziale) sarebbe dovuta.

#### **E. 5**

La censura dev'essere disattesa, giacché nel caso concreto non è possibile ammettere un'insufficiente contestazione del mandante tale da far decadere l'onere della prova in capo alla mandataria (art. 150 CPC). In effetti, AO 1 ha più volte lamentato l'assente o carente rendiconto delle prestazioni fornite da AP 1 (mai avvenuto, come definitivamente accertato dal primo giudice nella sua sentenza). Ne consegue l'impossibilità o quantomeno la

difficoltà per il mandante di verificare le attività della mandataria e di contestare puntualmente le inadempienze nonché un alleggerimento dell'onere di contestazione. Aggiungasi che egli nella sua petizione (cfr. p. 5-6), oltre a lamentare l'illecita cessione della quota di A\_\_\_\_\_ Srl, ha anche osservato che la controparte non forniva più alcuna informazione e documentazione sull'esecuzione delle attività pattuite e sulla situazione di B\_\_\_\_\_ LLC (ciò che gli avrebbe peraltro impedito di aderire in Italia alla procedura di "voluntary disclosure", v. anche doc. N-Q), e aveva interrotto la trasmissione delle deleghe per la partecipazione alle assemblee dei soci di A\_\_\_\_\_ Srl (causando gravi problemi nella gestione di questa società). Con la replica e risposta riconvenzionale (p. 4) ha poi invocato il doc. OO onde evidenziare che le pretese esposte dalla controparte includevano non meglio precisate prestazioni di segretariato e amministrazione. Sulle prestazioni pattuite come pure sulla loro esecuzione e remunerazione si dirà ancora in seguito.

#### **E. 6**

Quanto all'oggetto del contratto, a ragione l'appellante rileva che lo stesso non comprendeva la contabilità (erroneamente inclusa dal giudice di prima sede nell'elenco delle prestazioni dovute malgrado la relativa specifica F del contratto doc. D, anziché essere sottoscritta, fosse stata barrata). Nondimeno, l'impugnativa non può smentire l'accertamento pretorile secondo cui il contratto non si limitava ai soli servizi di domiciliazione e firma sul conto bancario. Da una parte, l'appellante non contesta l'avvenuta sottoscrizione delle specifiche C (mandato di amministrazione, con il conseguente dovere per AP 1 di mettere a disposizione un amministratore per la società) ed E (mandato di segretariato). Dall'altra, egli contesta il riferimento del primo giudice a \_\_\_\_\_ L\_\_\_\_\_ (invero molto stringato), ma trascura che il suddetto AU della mandataria, pur non chiarendo alcunché in relazione alla natura dell'onorario di \$ 5'500.-, nel descrivere gli atti compiuti in relazione alla cessione della quota di A\_\_\_\_\_ Srl e alle soggiacenti motivazioni ha dato atto di un ruolo di AP 1 ben più attivo che la mera fornitura della domiciliazione (cfr. verbale del 28 maggio 2020, p. 9).

#### **E. 7**

L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l'onorario preteso con la fattura doc. 11 riguarda unicamente la domiciliazione. Deriva tale conclusione innanzitutto dal tenore letterale del contratto, ove l'importo di \$ 5'500.- è riferito solo a tale servizio; la testimonianza di segno opposto di P\_\_\_\_\_ sarebbe inattendibile, giacché egli si sarebbe limitato a supposizioni sul contenuto di un mandato che non ha sottoscritto personalmente e sarebbe coinvolto nella fattispecie (essendo stato per più di 20 anni commercialista di A\_\_\_\_\_ Srl, che ha peraltro costituito, potendo fornire istruzioni in relazione a B\_\_\_\_\_ LLC e rivendicando lui medesimo "l'importo in questione di 25'000"). Inoltre, il teste nella sua audizione avrebbe dichiarato il falso negando motivi di inimicizia e il suo coinvolgimento in cause giudiziarie nei confronti della mandataria, nonostante fosse stato condannato, in una procedura pure pendente innanzi alla Pretura di Lugano (Sezione 1), a versarle \$ 30'450.- (inc. SO.2016.6106). L'appellante nega inoltre che si possa fare affidamento sulla fattura doc. OO (che non sarebbe stata oggetto di causa e delle argomentazioni della controparte nella sua risposta riconvenzionale), giacché la dicitura "amministrazione e segretariato" sarebbe il frutto di un errore, trattandosi di una "descrizione standard" del programma di contabilità. Con riferimento a questi ultimi servizi, per cui il contratto non indica alcuna indennità

forfettaria, l'appellante sostiene che le parti si sarebbero accordate di fatturarle a parte a consuntivo, come avvenuto fino al 2013 (cfr. doc. R, 3 e 4); per il periodo 2014-2019 non vi sono più fatture separate poiché tali servizi non sarebbero più stati richiesti alla mandataria (la quale inoltre, non avendo più ricevuto richieste di convocazione assembleare relative ad A\_\_\_\_\_ Srl, non ha mai dovuto rilasciare delle deleghe). In quel periodo, gli unici servizi resisi necessari sarebbero stati quelli di domiciliazione (pacificamente forniti), anche perché la designazione di un amministratore era unicamente funzionale alla costituzione di B\_\_\_\_\_ LLC, che per il resto non disponeva di un conto corrente bancario e si limitava all'attività di holding, ovvero alla mera detenzione della quota societaria in A\_\_\_\_\_ Srl. Non vi sarebbe pertanto stato nulla da rendicontare, considerato che un rendiconto è comunque stato fornito nell'ambito di una procedura giudiziaria italiana (cfr. sentenza n. 657/2018 di cui al doc. R). Per l'appellante, sarebbe inoltre poco verosimile che il compenso esiguo di \$ 5'500.- annui coprisse tutti gli ambiti indicati dal Pretore, rinviando a titolo di paragone ai contratti di mandato doc. B e C, i quali per tutte le prestazioni elencate prevedevano costi complessivi forfettari ben più elevati.

## E. 8

Ora, a titolo di paragone, il mandato riferito a W\_\_\_\_\_ LTD (doc. C) non specifica alcun importo concreto a titolo di onorario, limitandosi a stabilire, alle voci relative a costituzione e domiciliazione, che l'indennità sarebbe stata di " EUR. 0.00 (include nella Agent) " e alle restanti voci (segretariato, contabilità, firma sul conto bancario, apertura di un conto bancario), che le relative indennità sono " incluse ". Il contratto relativo a C\_\_\_\_\_ LTD (doc. B) prevede quale indennità per la costituzione " EUR. 15,000.00 (include il Principal) ", per la domiciliazione " EUR. 16,000.00 (include il Principal) ", e pure precisa che l'indennità annua per le restanti voci (segretariato, contabilità, firma sul conto bancario, apertura di un conto bancario) è inclusa. Viste le possibili differenze fra una società e l'altra, come pure in assenza di chiarimenti che permettano di valutare l'ampiezza e la complessità dell'attività richiesta a AP 1 per ciascun mandato, non è certamente possibile concludere, sulla base di queste scarse informazioni, che l'importo di \$ 5'500.- di cui al doc. D debba essere forzatamente riferito alla sola domiciliazione. Occorre piuttosto valutare se la mancata estensione della suddetta indennità alle altre prestazioni (in altre parole, se l'assenza della parola " inclusa " o " incluse " in corrispondenza delle relative voci del doc. D) sia il frutto di una scelta o di una dimenticanza. Svariate circostanze depongono a favore di quest'ultima possibilità: in primo luogo l'assenza di una separata pattuizione che regolasse una remunerazione aggiuntiva; in secondo luogo il doc. OO, che come già accennato e contrariamente a quanto preteso dall'appellante, è stato invocato dal mandante ( replica e risposta riconvenzionale, p. 4) e che include nell'importo di \$ 5'500.- anche servizi di amministrazione e segretariato. Che ciò sia da attribuire a una svista costituisce una semplice allegazione di parte priva di dimostrazione e non convince. Supportano la conclusione del Pretore anche la deposizione di AO 1 (non contestata nell'impugnativa) e la testimonianza di P\_\_\_\_\_, che pur con la dovuta prudenza, dev'essere tenuta in considerazione giacché: il fatto che non abbia sottoscritto il mandato non significa che egli non fosse a conoscenza del suo contenuto e della sua implementazione (e in effetti, le sue dichiarazioni e la sua vicinanza alla fattispecie lasciano presumere il contrario); trascurando il suo onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC), l'appellante non approfondisce la questione delle rivendicazioni pecuniarie del teste, che ad ogni modo si è limitato a osservare di aver fatturato a AO 1 € 25'000.- per l'assistenza da lui fornita in relazione alla voluntary disclosure e alla cessione della quota di A\_\_\_\_\_

Srl; l'appellante rinvia a un incarto della Pretura non richiamato quale prova e non a conoscenza di questa Camera, e che non permette di escludere la testimonianza in questione. L'impugnativa non oppone a questi elementi alcuna prova convincente, riferendosi unicamente ai doc. 3, 4 e R. Senonché, il doc. 3 è ininfluenza in quanto non contiene alcuna indicazione specifica relativa a B\_\_\_\_\_ LLC. I doc. 4 e R attestano la fatturazione (separata rispetto all'annualità di \$ 5'500.-) di svariati servizi per il periodo 2011-2013, ma ciò ancora non significa che dette fatture fossero fondate, pagate o riconosciute dal mandante (il doc. R lascia supporre il contrario), né è dato capire (in assenza di pertinenti spiegazioni) se le relative posizioni riguardassero attività di segretariato e amministrazione previste dal contratto o altri importi (prestazioni extracontrattuali o spese vive).

#### **E. 9**

In sintesi, l'impugnativa non permette di ritenere dimostrato che l'importo annuo di \$ 5'500.- comprendesse esclusivamente la domiciliazione, o quale parte dello stesso vi fosse riferito. Sui servizi inclusi permangono dei dubbi. È certamente verosimile che la gestione e il mantenimento di una holding sia più semplice rispetto a un'altra società e richieda minori prestazioni. Tuttavia, l'appellante non dimostra con concreti elementi che nel periodo di riferimento dovesse unicamente svolgere servizi di domiciliazione e non si confronta con le attività di segretariato elencate nella relativa specifica di cui al doc. B (conservazione dei libri sociali, organizzazione dell'assemblea generale e della riunione annuale del Cda con allestimento del relativo verbale, inoltre presso i competenti uffici delle notifiche di legge). Essa neppure dimostra di avere eseguito tutti i servizi a lei richiesti mediante convincenti mezzi di prova, ritenuto che tale dimostrazione era da apportare nella presente procedura con riferimento al periodo e alla fattura qui in esame (per cui il riferimento dell'appellante a un rendiconto fornito in una procedura italiana non può soccorrerla). Ciò in particolare se si tiene conto delle lamentele del mandante relative alle presunte inadempienze della mandataria, emergenti non solo dai doc. P e O, ma anche dalla deposizione di AO 1 (secondo cui dopo il 2012 AP 1 non rispondeva più alle sue richieste e non inviava più documenti) e dalla testimonianza di P\_\_\_\_\_ (secondo cui AP 1 aveva cessato di inviare la corrispondenza oggetto del mandato e di fornire le necessarie deleghe per le assemblee di A\_\_\_\_\_ Srl malgrado la ricezione delle relative convocazioni); inadempienze che l'impugnativa non sconfessa mediante delle controprove.

#### **E. 10**

In conclusione, le censure contenute nel gravame non riescono ad accantonare le incertezze e i dubbi relativi alla composizione dell'indennità annuale, agli obblighi della mandataria e ai servizi resi, né fa risultare errata la sentenza di primo grado in relazione alla mancata dimostrazione della pretesa riconvenzionale. La circostanza conduce alla reiezione dell'appello.

#### **E. 11**

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 2'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), così come le ripetibili (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

#### **E. 12**

Nella fattispecie il valore litigioso dell'appello (relativo alla sola domanda riconvenzionale) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 1° settembre 2021 di AP 1, Lugano, è respinto. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 2'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.